



Area Pianificazione Territoriale e mobilità sostenibile
Servizio Pianificazione del Territorio

Bologna, 12 febbraio 2024

All' **ARPAE**
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e
l'energia dell'Emilia-Romagna
Area autorizzazioni e concessioni
Metropolitana
c.a. dott.ssa Paola Mingolini
aoobo@cert.arpa.emr.it

e p.c. al **Comune di Ozzano dell'Emilia**
comune.ozzano@cert.provincia.bo.it
Regione Emilia-Romagna
Area Valutazioni Impatto Ambientale e
Autorizzazioni
vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it
Servizi per l'Ambiente S.r.l.s.
spasrl@pec.postatecnolaser.it

Oggetto: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4/2018 e dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006, del progetto denominato "Impianto per il recupero di rifiuti non pericolosi in località Cà Bassone, via Cà Fornacetta", localizzato nel comune di Ozzano dell'Emilia.

Proponente: Servizi per l'Ambiente S.r.l.s.

(rif. Arpae Pratica n. 32658/2023, rif. Regione Emilia-Romagna - Fascicolo n. 1311/80/2023)

Contributo della Città metropolitana di Bologna

Con riferimento al procedimento in oggetto e alla nota di Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, acquisita con PG 318 del 3/1/2024, con cui ha notificato l'Avviso al Pubblico ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L.R. 4/2018 e la pubblicazione della documentazione relativa al progetto sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna, esaminata la documentazione pubblicata ed illustrata all'incontro tecnico che si è svolto in data 23 gennaio 2024, si riportano di seguito le valutazioni di competenza della Città metropolitana di Bologna.

Descrizione del progetto

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto per attività di recupero rifiuti non pericolosi con capacità di conferimento/trattamento giornaliero superiore alle 10 tonnellate, e capacità complessiva di conferimento dei rifiuti provenienti dall'esterno di 48.000 t/anno, in Comune di Ozzano dell'Emilia, loc. Cà Bassone, via Cà Fornacetta.

In particolare nell'impianto si intendono svolgere attività di stoccaggio/messa in riserva (R13),

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Servizio Pianificazione del Territorio

Via Zamboni n. 13 - 40126 Bologna - Tel. 051 6598777 - mariagrazia.murru@cittametropolitana.bo.it
www.cittametropolitana.bo.it - Posta certificata: cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

cernita a terra e accorpamento (R12) e recupero (R5) di rifiuti non pericolosi (inerti da demolizione), al fine di produrre materie prime seconde/aggregati recuperati, per il settore delle costruzioni, corrispondenti agli stessi codici CER (e medesimi quantitativi) dell'attuale impianto gestito dal proponente a Castel San Pietro Terme, località Cà Bianca, di cui si prevede il trasferimento nell'area oggetto di intervento.

L'area destinata all'impianto è suddivisa in due zone distinte in direzione est/ovest:

- zona est con ingresso/uscita da Via Cà Fornacetta, vasca di laminazione e riserva idrica, fabbricato ad uso tettoia in c.a. di superficie pari a 1000 mq. circa e box uffici/servizi/pesa;
- zona ovest con zona di stoccaggio rifiuti da demolizioni edili separati secondo i codici rifiuto da barriere in cls tipo new jersey e zona di lavorazione (vagliatura e frantumazione) materiali per ottenere i prodotti finiti MPS ed ampia zona a verde.

La progettazione ha posto particolare attenzione alla mitigazione acustica e visiva dell'impianto mediante la realizzazione di una barriera costituita da collinetta verde di altezza 3.00 metri e barriera verde con alberi di alto fusto ed arbusti.

Inoltre, è stata prevista una zona di verde compatto nella zona nord est a salvaguardia dei reperti archeologici ritrovati (una "fornacetta" di epoca romana).

Richiamando quanto specificato nello *Studio Preliminare Ambientale* prodotto, si dà atto che il progetto "è stato elaborato partendo e aggiornando il quadro di Valsat del PUA e basandosi, per l'ottimizzazione del progetto, sugli approfonditi confronti (osservazioni) effettuati con gli Enti". In merito a tale aspetto si ritiene pertanto utile, ai fini di un completo quadro programmatico e delle valutazioni successive da parte dell'Ente procedente, richiamare l'iter di approvazione del PUA menzionato afferente alla proposta progettuale, come sintetizzato nel paragrafo successivo.

Premesse di Inquadramento del precedente iter procedurale di approvazione del PUA

L'area in cui si intende realizzare l'intervento è individuata nel RUE di Ozzano dell'Emilia come *impianto produttivo isolato in territorio rurale* (ex "nuova Geovis", già zona F10 nel PRG previgente) e inserita nel POC 2017 come *Comparto per il completamento del Polo impianti per il trattamento e riciclo dei rifiuti Cà Bassone*, demandandone al PUA l'attuazione (art. 7 delle NTA).

Il medesimo proponente dello screening in oggetto ha, quindi, presentato, in data 22/06/2020, richiesta di approvazione dell'apposito Piano Urbanistico Attuativo, con valore di permesso di costruire, relativo appunto al comparto Cà Bassone, sito in via Cà Fornacetta, in Comune di Ozzano.

Tale richiesta è stata inizialmente rigettata dal Comune e successivamente, il TAR Emilia Romagna ha annullato il provvedimento comunale, con il conseguente riavvio da parte del Comune dell'iter di approvazione del PUA, che si è concluso con la delibera di Giunta comunale di approvazione n. 89 del 10/08/2023.

Nell'ambito del suddetto procedimento di approvazione del PUA, il Comune ha precisato che la sentenza del TAR (n. 825/2021) non ha modificato il regime giuridico applicabile alle aree di interesse, né lo stato pianificatorio di riferimento; sulla base di tale precisazione, la Città metropolitana di Bologna ha effettuato quindi la propria istruttoria di competenza sul procedimento di PUA tenendo conto del regime pianificatorio vigente alla data di presentazione del PUA stesso, ossia al 22/06/2020.

In merito al procedimento di cui sopra, con Atto del Sindaco metropolitano n. 255/2022, **la Città metropolitana di Bologna ha espresso una valutazione ambientale positiva sulla ValSAT con esclusivo riferimento alle capacità edificatorie previste dal PUA stesso**, condizionata al recepimento di osservazioni, al parere in merito alla compatibilità delle

previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio, ai pareri degli Enti ambientali, ed in particolare alle considerazioni e prescrizioni di carattere ambientale indicate nella "Relazione istruttoria" dell'AAC Metropolitana di ARPAE.

Si ritiene opportuno evidenziare alcune valutazioni riportate nella relazione istruttoria allegata all'Atto sopra richiamato dalla quale si evince:

- in data 29/06/2022 il proponente ha rettificato l'istanza iniziale con una *"richiesta di scissione del procedimento di rilascio del permesso di costruire, confermando la sola richiesta di approvazione del PUA e chiarendo che l'istanza per il rilascio del permesso di costruire sarà oggetto un successivo procedimento, nell'ambito del qual sarà svolta anche la verifica di assoggettabilità a VIA (screening) ai sensi del D. lgs. n. 152/2006 e smi"*;
- l'Amministrazione comunale ha *"comunicato di aver formulato alcune proposte per la delocalizzazione dell'impianto in oggetto in altra area e che tali localizzazioni non sono state ritenute idonee dalla proprietà, come risultante dalla documentazione allegata al documento di ValSAT"*;
- richiamati i contenuti dell'art. 15 comma 14 del PTM, nonché le indicazioni localizzative in materia di rifiuti di cui all'art. 32 commi 25 e 27 del PTM stesso, si fa presente che ***"gli interventi proposti attraverso il PUA non appaiono coerenti con i contenuti del PTM e, fermo restando quanto precedentemente espresso in merito al quadro pianificatorio di riferimento assunto per la valutazione, si invita l'Amministrazione comunale a tenere in debito conto tale aspetto sia per la realizzazione degli interventi previsti dal PUA che per l'attuazione delle ulteriori capacità edificatorie attribuite dal POC, non oggetto del presente procedimento"***.

Dato atto di quanto sopra richiamato, si ritiene utile evidenziare, tuttavia, che il presente contributo attiene al *"procedimento ambientale"* di verifica di assoggettabilità a VIA in oggetto, che è stato avviato successivamente all'entrata in vigore del Piano Territoriale Metropolitano, pertanto, così come valutato in sede di incontro tecnico svolto in data 23 gennaio 2024, si ritiene che le valutazioni di competenza del Servizio scrivente debbano essere riferite alla coerenza rispetto al vigente PTM.

Coerenza con il PTM

Rispetto al PTM si rilevano le seguenti interferenze:

- Territorio rurale: Ecosistema agricolo - Aree agricole della Pianura Alluvionale (artt. 16, 18)
- Gestione acque meteoriche: ambito di controllo degli apporti d'acqua
- Scenari di pericolosità idraulica: scenari P2 e P1 da reticolo naturale principale (Torrente Quaderna) e reticolo secondario di pianura (art. 30)
- Rischio sismico: aree B – Depositi di margine appenninico-padano (art. 28)

Con particolare riferimento alla localizzazione dell'impianto nell'ambito del territorio rurale, si evidenzia che l'art. 15 comma 14 del PTM dispone che qualsiasi intervento non connesso con l'attività agricola debba essere realizzato in piena contiguità con il territorio urbanizzato.

L'art. 32 al comma 27 dispone in particolare che *"la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, comprese le stazioni ecologiche attrezzate ... dovrà essere comunque prevista negli ambiti produttivi o comunque in continuità con gli stessi, al fine di ridurre la dispersione insediativa"*.

Per quanto sopra dettagliato, pertanto, **la localizzazione dell'impianto in oggetto non è coerente con il vigente PTM** (come peraltro già evidenziato dalla Città metropolitana nella relazione istruttoria allegata all'Atto del Sindaco metropolitano n. 255/2022 richiamato al

paragrafo precedente).

In merito alla coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti, si dà atto di quanto illustrato nello *Studio Preliminare Ambientale*, con particolare riferimento all'individuazione dell'area oggetto d'intervento nella Tav. Oz.RUE.1.1a "Ambiti urbani e territorio rurale" come "*Impianti produttivi isolati in territorio rurale*" (derivante da previsione del PRG '99 previgente).

L'ambito è altresì definito nel suddetto *Studio Preliminare Ambientale* come "polo rifiuti", costituito da altri 2 comparti (di cui uno in adiacenza a sud con quello in oggetto):

- impianto di compostaggio rifiuti non pericolosi (autorizzato con AIA, n.DET-AMB-2022-510 del 04/02/2022)
- impianto di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi e pericolosi, autorizzato con Autorizzazione Unica ARPAE n.1218 del 12/03/2020, e successive determinazioni ARPAE n. DET-AMB-2020-1218 del 12/03/2020 e n. DET-AMB-2021-1482 del 29/03/2021.

Pertanto, dato atto che l'ambito risulta pianificato a scala comunale, anche mediante l'approvazione di apposito PUA (come specificato al paragrafo precedente), si rimandano al Comune di Ozzano le rispettive valutazioni di coerenza del progetto con i propri strumenti urbanistici vigenti e con quello in corso di predisposizione (PUG).

Valutazioni conclusive

Sulla base della documentazione esaminata, richiamate le disposizioni del PTM rispetto all'ubicazione degli impianti di gestione rifiuti in territorio rurale, per quanto di competenza della Città metropolitana, si ritiene che la proposta oggetto di screening non sia coerente con il PTM.

Fermo restando che la medesima valutazione di non coerenza della proposta con il PTM era già stata rilevata dalla Città metropolitana nella Relazione istruttoria allegata all'Atto del Sindaco metropolitano n. 255/2022 (richiamato nei paragrafi precedenti), si dà atto che con il suddetto Atto la CM ha rilasciato parere favorevole (condizionato al recepimento delle osservazioni impartite) relativamente al PUA, assumendo come quadro pianificatorio di riferimento quello vigente all'avvio della procedura di approvazione del suddetto PUA, tenendo conto di una sentenza del TAR (richiamata ai paragrafi precedenti) riferita esclusivamente all'iter di approvazione del medesimo PUA.

Pertanto, tenuto conto che la procedura in oggetto (avviata successivamente all'approvazione del PUA più volte richiamato ai punti precedenti) è finalizzata alla verifica di assoggettabilità a VIA e che la Città metropolitana non ha competenza sulle verifiche ambientali, si demandano le stesse ad Arpae, unitamente alle valutazioni di natura giuridica eventualmente necessarie.

Si demandano altresì al Comune interferito le valutazioni di coerenza della proposta con i propri strumenti urbanistici.

La Responsabile
Servizio Pianificazione del Territorio

Arch. Maria Grazia Murru
(documento firmato digitalmente)

Funzionario tecnico
Arch. Paola Galloro